

Copia di deliberazione del **Consiglio** dell'Unione dei
Comuni del Pratomagno

Deliberazione n. 17 del registro in data 25-09-2017

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. |
|-----------------|--|

Il giorno venticinque del mese di settembre duemiladiciassette alle ore 11:50 nella sala delle adunanze dell'Unione dei Comuni del Pratomagno di Loro Ciuffenna, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| Cognome Nome | P/A |
|---------------------|------------|
| CACIOLI ENZO | P |
| BALDI DANILO | A |
| BOTTI MORENO | A |
| CONVERTINI LAURA | P |
| GINESTRONI WANDA | P |
| INNOCENTI Niccolò | P |
| MONTANARO SALVATORE | P |
| MORBIDELLI MARCO | P |
| TOCCHI MONICA | P |

Totale Presenti 7 Totale Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede DOTT. CACIOLI ENZO nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT.SSA ROSSI ORNELLA
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Vista la Legge Regionale della Toscana n. 68 in data 27 dicembre 2011;

Pareri alla Deliberazione di **CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO** n. 17 del **25-09-2017** avente per oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000, i sottoscritti esprimono il parere di propria competenza:

Parere Tecnico del Responsabile del Servizio interessato:

Favorevole sotto il profilo tecnico (1)

F.to Il Responsabile del Servizio

Rag. Papi Iliana

Data, 18-09-2017

Parere Contabile:

Favorevole per la regolarità contabile

F.to Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Papi Iliana

Data, 18-09-2017

(1) Il parere contrario deve essere motivato.

N. 17/25-09-2017 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

Presidente: *la revisione è stata fatta a dicembre 2016, poi il T.U. prevede un nuovo termine per definire il mantenimento e diverse regole per razionalizzare le partecipazioni.*

La Valdarno Sviluppo è fallita e va cessata entro un anno.

Il GAL; di cui abbiamo l'8,81%, non rispetta i requisiti (gli amministratori sono più dei dipendenti, il fatturato è inferiore a € 500.000,00 e ci sono state perdite tutto il quinquennio), si propone la cessione delle quote.

Cons. Morbidelli: *che funzione ha il GAL e come è costituito?*

Presidente: *le due società sono miste pubblico - privato. Il GAL, in accordo con la parte privata, raccoglie fondi per partecipare a bandi, ma non sono arrivati contributi. Proponiamo la dismissione.*

Cons. Morbidelli: *solo noi abbiamo l'obbligo o anche i privati?*

Presidente: *la quota dell'8,81% è dell'Unione, poi ci sono banche e associazioni di categoria. Vi manderemo lo Statuto.*

Cons. Morbidelli: *chiedo la modifica della delibera indicando i soci, che sia trasparente chi sono i soci, chiedo sia messo a verbale.*

Presidente: *lo indichiamo nella premessa anche se non è necessario, ogni Comune decide per sé.*

Cons. Convertini: *quale è il valore?*

Presidente: *l'8,81% di una perdita.*

Cons. Convertini: *il GAL ruota intorno ai finanziamenti ed è una perdita non averlo, ci ha consentito di avere finanziamenti. Vista l'assenza dei requisiti dobbiamo deliberare la dismissione ma è una perdita.*

Presidente: *non vogliamo perderlo, ma c'è un adempimento, dobbiamo esprimere la volontà di cessione.*

Cons. Morbidelli: *ci sono delle perdite.*

Rag. Papi: *il fatturato è zero perché gestisce finanziamenti.*

Cons. Morbidelli: *ci sono 12 amministratori, per noi c'è Gianluca Corsi, e 4 dipendenti. In questa relazione non sono indicate le perdite, da dove si ricavano? I progetti sono stati fatti a beneficio di chi? Prendiamoci le responsabilità. Valdarno Sviluppo è il solito carrozzone, ha procurato danni alla vallata, chiedo che venga aggiunta una relazione delle attività e la composizione societaria. Non abbiamo gli allegati.*

Presidente: *mi scuso se gli allegati non c'erano, ma i dati li ho sintetizzati io. Entro un anno si gestisce l'iter di cessione delle quote, la relazione è esaustiva.*

Cons. Morbidelli: *è possibile avere la compagine societaria?*

Presidente: *la trovate nel sito GAL, sugli organi si può informare.*

La trattazione è temporaneamente sospesa in attesa che l'ufficio ragioneria fornisca i dati richiesti. Con la documentazione richiesta la trattazione riprende.

Cons. Morbidelli: *i privati sono associazioni di categoria. Vanno a manifestare e poi partecipano a società. Chi paga i debiti?*

Presidente: *probabilmente le associazioni di categoria che hanno anticipato.*

Cons. Morbidelli: *sono stato in banca 40 anni.*

Presidente: *i progetti sono parte integrante della programmazione, sono recuperati dai finanziamenti ai bandi presentati, le associazioni si sono fatte carico dei rischi. Se si dismette decadono i nostri Consiglieri. Mi fido del GAL, i progetti non sono stati approvati per la tempistica ma è una risorsa.*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Visto l'art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato e integrato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n.100 (di seguito indicato come Decreto correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni dei Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Unione dei comuni, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, c.2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, D.Lgs.n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si

considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che:

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Unione non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Unione dei Comuni del Pratomagno alla data del 23/09/2016, come risulta dalla relazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

Dato atto, pertanto, che alla suddetta data del 23/09/2016 l'Unione dei Comuni del Pratomagno risulta detenere le seguenti partecipazioni:

a) partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016)

- GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l.
- Valdarno Sviluppo Spa (Società in liquidazione)

b) partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016):

l'Unione dei Comuni non detiene la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica

Considerato inoltre, a titolo ricognitivo, che per la Società in liquidazione Valdarno Sviluppo Spa il Tribunale di Arezzo con sentenza n.30 depositata in Cancelleria il 30/03/2017 ha dichiarato il fallimento;

Dato atto altresì che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

A) partecipazioni aventi i requisiti ex art. 4, comma 6 D. Lgs. n. 175/2016

- GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l. (comma 2, lett.B)
- L'Unione dei Comuni non detiene partecipazioni in Società non aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto, infine, che dalla ricognizione di cui sopra risulta che la partecipazione di cui sub A) non soddisfa i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto:

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Considerato che ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l.

Per mancanza di tre dei requisiti richiesti dall'art. 20 c. 2(lett. b, lett. d, lett. e)

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che comunque deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Rilevata la necessità che i servizi e gli uffici dell'Unione competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- decreto del Presidente n. 14 del 31/03/2016, con cui è stata approvata la Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate - anno 2015;

Richiamata la deliberazione n. 14/2017/INPR dell' 11 gennaio 2017 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2017, determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2017, inclusi i seguenti:

- controllo sulla gestione dei processi di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;

- completamento del controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società di partecipazione;

- controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure previste dal D. Lgs. 175/2016 in ordine alla revisione straordinaria e periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato 2;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTAZIONE espressa palesemente per alzata di mano,

FAVOREVOLI: 5

CONTRARI: 2 (Convertini e Morbidelli)

ASTENUTI: 0

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Unione dei Comuni del Pratomagno alla data del 23/09/2016, di seguito elencate:

a) partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016)
- Valdarno Sviluppo S.p.a. (Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 30 del 30/03/17)
- GAL Consorzio Appennino Aretino Società consortile a r.l.

b) partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 175/2016) l'Unione dei Comuni non detiene partecipazioni in Società non aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016;

3. di dare atto, a titolo ricognitivo, che per la Società in liquidazione Valdarno Sviluppo Spa il Tribunale di Arezzo con sentenza n.30 depositata in Cancelleria il 30/03/2017 ha dichiarato il fallimento;

4. di dare atto che dalla ricognizione di cui sopra risulta che la partecipazione nella Società "Consorzio Appennino Aretino" Soc. Consortile a r.l. di cui sopra non soddisfa i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto:

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

e che quindi sussistono le motivazioni per l'alienazione della partecipazione;

5. di dare atto che l'Ente, come azione da intraprendere ai fini della razionalizzazione prevista dall'art. 24 d. lgs.175/16, propone la cessione delle quote detenute della Società GAL Consorzio Appennino Aretino società consortile a r.l pari al 8,81%;

6. di dare atto che i servizi e gli uffici dell'Unione competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per la cessione della partecipazione in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati (art. 24 T.U.S.P.);

7. di dare atto che la presente deliberazione sia:

- trasmessa a tutte le società partecipate dall'Unione;

- pubblicata sul sito internet dell'Unione, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Enti controllati", sotto-sezione "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (All.3);

8. di dare atto, inoltre, che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m. ed i.;

9. di dichiarare con separata votazione, resa palesemente per alzata di mano, con voti:

FAVOREVOLI: 5

CONTRARI: 2 (Convertini e Morbidelli)

ASTENUTI: 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, stante l'imminente scadenza dettata dal D.Lgs. 175/2016;
;

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

Approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE
DOTT. CACIOLI ENZO

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Unione dei Comuni del Pratomagno in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Loro Ciuffenna, 26-10-2017

Reg. pubbl. n. 707

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Loro Ciuffenna, 26-10-2017

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA

Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico D.Lgs. 267/2000, il 06-11-2017

Loro Ciuffenna, li 26-10-2017

F.TO IL SEGRETARIO
DOTT.SSA ROSSI ORNELLA